

COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

Parere dell'Organo di revisione Verbale n. 3 del 27.03.2024

Oggetto: **Parere sulla proposta di delibera di Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 – Definizione della struttura organizzativa dell'Ente, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione dei Fabbisogni di personale.**

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 – Definizione della struttura organizzativa dell'Ente, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione dei Fabbisogni di personale*”, unitamente agli allegati, sottoposta all'esame del revisore per la redazione del parere;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001. I nel quale è previsto che gli organi di revisione accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Visti:

l'articolo I, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i., il quale stabilisce il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale;

l'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

l'art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 e ss.mm.ii. il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

il D.M. 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020, in materia di nuove “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni*” in attuazione del D.L. 34/2019 l'art. 33, comma2;

l'art. 4, c. 2, del citato D.M. 17 marzo 2020 dispone che: “*2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”.

Esaminata la proposta di delibera in oggetto, riguardante la programmazione triennale fabbisogno del personale 2024-2026 dell'Ente unitamente agli allegati, con particolare riferimento alla determinazione del valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2024-2025-2026, ai sensi del D.M. 17/03/2020; non potrà superare la spesa massima pari a € 601.595,84 corrispondente al valore soglia “più basso” del 27,60%, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.P.C. M. 17/03/2020. Valore che andrà ricalcolato in base alla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato;

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024/2026, l'Ente deve programmare le seguenti spese.

- Anno 2025: € 328.440,00
- Anno 2026: € 328.440,00

Dato atto che:

La spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024/2026 è inferiore alla spesa potenziale massima;

l'Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 242 del D. Lgs. 67/2000.

Visti i pareri resi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Personale in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile/finanziario sulla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione

esprime parere favorevole

per quanto di sua competenza, sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: *Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 – Definizione della struttura organizzativa dell'Ente, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione dei Fabbisogni di personale*”.

Viadana li, 27 marzo 2024

Il Revisore Unico
Dott.ssa Carla Visioli

firmato digitalmente